



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 11 del 04.04.2012

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per l'utilizzo del Campo da Tennis Comunale

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X	
2	BESANA Claudio	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X	
4	CANTONI Ignazio	X	
5	MINOGGI Daniele	X	
6	BADANI Mauro		X
7	PIRINOLI Debora	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	MUNTONI Daniele	X	
9	PRELLI Daniele	X	
10	CERRINA Dr. Christophe	X	
11	CAVALLI Dr. Federico	X	
12	GALLOTTI Attilio		X
13	ZAMBONI Fabio	X	
Totale N°.		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è proprietario di un campo da tennis ubicato in via Loana usufruito da cittadini residenti nel Comune e nei Comuni limitrofi e da villeggianti;

Atteso che si rende opportuno disciplinare l'uso del predetto impianto sportivo;

Visto che a tal fine il Servizio di Polizia locale ha predisposto una proposta di Regolamento per l'uso del campo da tennis comunale composto da n.14 articoli;

Il Sindaco illustra i contenuti del Regolamento che si ritengono meritevoli di approvazione;

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio Segreteria e del Servizio tecnico ai sensi e per gli effetti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dopo breve discussione;

Con voti favorevoli n. 11 su n.11 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'uso del campo da tennis comunale ubicato in Malesco Capoluogo via Loana composto da n. 14 articoli nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Regolamento approvato entra in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;

3. Di disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed affisso presso la struttura sportiva;

4. Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.3 del predetto Regolamento.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 04.04.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Antonella Salina

Allegato alla Del. C.C. n. 6 del 04.04.2012

COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n. _____ del _____.

ART. 1

Oggetto del presente regolamento è il Campo da Tennis Comunale di Malesco, ubicato in via Loana di Malesco capoluogo.

Il funzionamento del campo da tennis comunale è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

L'uso del campo da tennis è consentito a singoli, gruppi, Associazioni e Società Sportive.

ART. 3

E' compito della Giunta Comunale:

- a) Vigilare sul buon andamento delle attività;
- b) Fissare e rendere noti gli orari di inizio e termine dell'attività giornaliera, secondo l'andamento stagionale;
- c) Decidere le quote orarie da versare per l'uso dei campi.
- d) Individuare ed affidare a terzi (società no-profit, incaricati, bar, etc.) l'eventuale gestione del campo da tennis.

ART. 4

L'accesso al campo può effettuarsi esclusivamente da parte dei giocatori e da un massimo di sei accompagnatori.

La prenotazione deve essere effettuata direttamente presso l'incaricato comunale per la gestione del campo, anche con giorni di anticipo ma comunque sempre prima dell'utilizzo dello stesso.

Per essere ammessi ad utilizzare il rettangolo di gioco i giocatori debbono calzare scarpe da tennis o da ginnastica ed avere prenotato e pagato quanto dovuto.

Il pagamento va effettuato obbligatoriamente ed integralmente all'atto della prenotazione.

Detto pagamento può essere restituito esclusivamente in caso di cattivo tempo, con intemperie in atto. Nell'eventualità di intemperie sopravvenute dopo l'inizio del gioco non è possibile restituire quanto versato ad eccezione delle ore successive, in caso di prenotazione di più periodi.

Nell'eventualità di restituzione di quanto pagato l'incaricato deve ritirare la ricevuta data in precedenza (figlia) ed allegarla a quella in suo possesso (madre) scrivendo su entrambe: "ANNULLATA PER INTEMPERIE".

I giocatori non possono prenotare gli impianti per più di due ore consecutive al giorno, tranne nel caso di disponibilità accertata sul campo nello stesso giorno di validità della prenotazione.

Il Comune non fornisce le attrezzature sportive personali necessarie al gioco (racchette, palline, scarpe, etc.).

Il Comune od il gestore non rispondono di tutto ciò che viene abbandonato o dimenticato nel campo da tennis.

ART. 5

Le quote orarie da versare per l'uso del campo sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale che può altresì ed a discrezione della stessa, stabilire tariffe differenziate per alcune tipologie di utenti.

La richiesta di prenotazione va inoltrata all'incaricato della gestione del campo che è tenuto ad esporre in luogo ben visibile la tabella delle prenotazioni e copia del presente Regolamento.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia preventivamente vistato dal Sindaco o suo delegato, dà diritto all'utilizzo dell'impianto.

Per l'uso dell'impianto, l'utilizzatore deve passare, almeno 15 minuti prima dell'ora prenotata, presso il gestore del campo per il ritiro della chiave d'accesso ed alla fine del periodo di gioco, la chiave dovrà essere subito restituita.

ART. 6

Le Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Nazionale F.I.T. che intendono usufruire degli impianti per organizzare corsi o tornei devono fare richiesta scritta al Sindaco il quale, sentita la Giunta Comunale, stabilirà apposito calendario e norme d'uso.

Nella domanda di concessione deve essere fatta espressa dichiarazione di incondizionata accettazione delle norme del presente Regolamento.

ART. 7

In occasione di gare o tornei ufficiali regolarmente autorizzati da Federazioni Sportive del C.O.N.I., l'accesso del pubblico anche all'esterno del campo può essere gratuito o a pagamento.

ART. 8

Nel periodo temporaneo di acquisizione e utilizzo del campo da tennis, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, etc.).

ART. 9

In considerazione del carattere del servizio sociale della struttura e per garantirne l'efficienza e la conservazione dell'impianto, il Comune provvede:

- all'acquisto dell'attrezzatura necessaria, salvo diversamente concordato con eventuali gestori;
- alla custodia, vigilanza e pulizia, a mezzo di proprio personale, dell'impianto e dei locali ed attrezzature connesse, salvo diversamente concordato con eventuali gestori;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti salvo diversamente concordato con eventuali gestori.

ART. 10

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tassa e/o spesa varia per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

La Polizia Locale di Malesco è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 BIS del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni da 25,00 a 500,00 euro.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 12

In caso di affidamento dell'impianto sportivo ad una società concessionaria, dovrà essere stipulata apposita convenzione.

ART. 13

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 14

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 30.04.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 30.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 30.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella